



IL CONSENSO A ESSERE ADOTTATO RESO DALL'INTERDETTO GIUDIZIALE AI SENSI DELL'ART. 296 C.C.: DALL'INCAPACITÀ ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI.

di Antonio Gorgoni

La Cassazione, con l'ordinanza n. 3462/2022, ha stabilito che l'interdetto giudiziale, anche tramite il suo rappresentante legale, esprime legittimamente, ai sensi degli artt. 296 e 311 cod. civ., il consenso a essere adottato quale maggiorenne.

Quest'orientamento discende da una motivazione piuttosto articolata che ha seguito due versanti di analisi: da un lato quello di un'interpretazione costituzionalmente orientata dei predetti articoli rispetto all'art. 117 Cost., quale veicolo dei vincoli derivanti per lo Stato italiano dagli obblighi internazionali espressi, nel caso di specie, dalla **Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilità** del 13.12.2006, ratificata con la legge n. 18/2009; dall'altro quello dell'effettività di tale Convenzione che ha imposto un «ripensamento della disciplina dell'interdizione». Tutto ciò a fronte di una coerente valorizzazione della rinnovata funzione dell'adozione del maggiorenne, che ne ha giustificato un maggiore spazio applicativo ai nuclei familiari esistenti.

Nell'impianto argomentativo, lineare e ben articolato, assume centralità il primo dei due versanti incentrato sulla Convenzione delle Nazioni Unite. La cifra di quest'ultima è rivoluzionaria nell'approccio alla disabilità: le persone disabili – non solo inferme di mente (art. 2 comma 2 Convenzione) – devono beneficiare di una disciplina che, come ha sottolineato l'ordinanza in esame, “superi la logica della protezione tipicamente patrimoniale, a favore di un modello sociale fondato sui diritti umani”. Ai disabili, quindi, deve essere garantito dagli Stati Parti l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali (art. 1 Convenzione). Qualora tale scopo sia disatteso, si determinerebbe una discriminazione in ragione di una condizione personale¹, con conseguente violazione della dignità umana.

C'è un altro aspetto caratterizzante la Convenzione: è il principio dell'autonomia e dell'indipendenza del disabile. Il che esclude livelli di incapacità di agire precostituiti per legge, a beneficio, invece, della *proporzionalità* della misura protettiva rispetto alle specifiche condizioni della singola persona [cfr. artt. 3 let. a) e 12 comma 4° Convenzione]. Tale principio trova una significativa trasposizione nell'art. 1 della legge n. 6/2004 (*“Istituzione*

¹ La Convenzione sui Diritti delle Persone con disabilità utilizza l'“Accomodamento ragionevole” quale strumento attuativo dei diritti fondamentali e degli obiettivi della Convenzione. L'art. 2 ne fornisce una definizione: “indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, *per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio*, su base di uguaglianza con gli altri, *di tutti i diritti umani e libertà fondamentali*. La prescrizione dell'accomodamento ragionevole ritorna più volte nella Convenzione: ad es. negli artt. 5 comma 3, 13, 24.



dell'amministrazione di sostegno”), dove si accoglie l’analogo principio della “minore limitazione possibile della capacità di agire”.

Se il disabile non è più (né può essere) un incapace di agire *tout court* e se la sua sfera di diritti e libertà è da salvaguardare e promuovere, non è accettabile l’assunto secondo cui gli atti personalissimi, quali sono ad esempio i negozi costitutivi dello status, postulando la consapevolezza e la libertà del volere, sono sempre preclusi all’interdetto. Se fosse così il disabile verrebbe privato dei diritti più importanti, non potendoli esercitare a causa dell’infermità mentale.

Invece è proprio il ribaltamento di prospettiva nel passaggio **dall’incapacità alla capacità legale**² o, in altri termini, dalla protezione privata al sostegno³, a imporre che la misura protettiva – nel caso di specie l’interdizione giudiziale – assicuri l’esercizio dei diritti fondamentali e di quelle prerogative più significative della personalità umana. Di certo il consenso all’adozione del maggiorenne, richiesto dall’art. 296 cod. civ., espresso dall’adottando è funzionale a realizzare la sfera dei sentimenti e della personalità umana. Come pure, ampliando il discorso, vale per la domanda di separazione personale tra coniugi promossa nell’interesse dell’interdetto e ritenuta ammissibile dalla Cassazione⁴.

Rimaniamo però sulla legittimazione dell’interdetto a prestare il consenso alla propria adozione. Secondo la Cassazione occorre anzitutto considerare che la *funzione* dell’adozione del maggiorenne - in ragione del susseguirsi di interventi legislativi (l. n. 431/1967, l. n. 151/1975, l. n. 184/1983 e l. 149/2001) e di un orientamento innovativo della stessa Cassazione⁵ - è oramai volta ad assicurare all’adottante non più la continuità della sua casata

² Cass., 26.1.2022, n. 3462 in commento sottolinea come la Convenzione sui Diritti delle Persone con disabilità, nell’obbligare gli Stati Parti a riconoscere la “*capacità legale* su base di uguaglianza rispetto agli altri in tutti gli aspetti della vita” (art. 1 comma 2), abbia inteso favorire quelle misure protettive volte a “sostenere” i disabili nelle decisioni secondo le loro aspirazioni e preferenze.

³ “Sostegno” è un termine della Convenzione sui Diritti delle Persone con disabilità espressivo di quella svolta epocale nel trattamento giuridico della disabilità. Esso sposta l’attenzione dall’aspetto medico-patologico alle esigenze specifiche della persona. In altri termini, l’obiettivo dell’ordinamento è di approntare un aiuto calibrato che consenta alla persona fragile di restare, con tutta l’autonomia residua, nel perimetro dell’esercizio dei diritti. Opportunamente la Cassazione in commento (cfr. § 3.7.4.1) ha sottolineato come il “sostegno” evochi soluzioni operative plurime: “dal mero accompagnamento per amicizia, all’aiuto tecnico nella emissione della dichiarazione, al consiglio, per giungere, infine, al sostegno nell’assunzione della decisione”. Il tipo di sostegno richiesto è diverso da persona a persona, perciò “può riguardare anche *solo la sua sfera giuridica personale*, o quella patrimoniale o entrambe”.

⁴ Cass., 06.06.2018, n. 14669, attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 4, comma 5, l. n. 898/1970, ammette che l’interdetto giudiziale, tramite il suo rappresentante legale, possa proporre domanda di separazione personale. È, questo, secondo la Cassazione, un esito costituzionalmente obbligato, altrimenti l’interdetto verrebbe privato di un diritto di particolare rilievo non avendone più l’esercizio a causa della sua condizione psichica.

⁵ Cass., 03.04.2020, n. 7667, muovendo dalla rinnovata funzione dell’adozione del maggiorenne e dalla necessità di interpretare in modo costituzionalmente orientato l’art. 291, comma 1, c.c. (rispetto all’art. 30 Cost. e all’art. 8 Cedu) al fine di tutelare situazioni familiari consolidate da lungo tempo, riconosce al giudice - ciò



e la conservazione del patrimonio, ma la formalizzazione dei rapporti familiari già esistenti in attuazione dell'art. 8 Cedu. L'istituto ha, dunque, una *valenza solidaristica* e, nel caso di specie, esso è astrattamente applicabile poiché l'adottante è fratello dell'adottanda interdetta giudiziale.

Alla funzione dell'adozione del maggiorenne si aggiunge un altro passaggio della motivazione, attinente al rilievo da attribuire al riferimento al "legale rappresentante" dell'adottando di cui all'art. 311 cod. civ. Un riferimento da ritenersi non già, come sostiene una parte della dottrina, tacitamente abrogato⁶, bensì indice della legittimità dell'adottabilità dell'incapace legale, il quale esprime il consenso tramite il suo rappresentante. La precisazione legislativa che debba trattarsi del legale rappresentante esclude piuttosto la rappresentanza volontaria, confermando così la regola secondo cui il consenso è da manifestare "personalmente" al presidente del tribunale.

Si obietterà che questa interpretazione rischia di favorire adozioni sconvenienti e non volute dalla persona inferma. In verità gli anticorpi contro questo rischio sono contenuti nell'art. 312 cod. civ. secondo il quale "Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica (...) se l'adozione *conviene* all'adottando". Il giudizio di convenienza consta di una valutazione di merito volta, secondo la Cassazione, "ad accertare se l'adozione risulti moralmente vantaggiosa ed economicamente non pregiudizievole per l'adottando". Il giudice dovrà acquisire notizie sulla situazione di fatto dell'adottante, dell'adottando e delle rispettive famiglie, soffermandosi sui vantaggi non solo economici ma soprattutto, stante la mutata funzione dell'istituto, familiari e solidaristici nel rispetto di taluni limiti a scopo antielusivo⁷.

Decisiva a scopo protettivo dell'incapace è dunque l'attività del giudice, come dimostra anche la tesi dottrinale, accolta dalla Cassazione, secondo cui i consensi richiesti dalla disciplina dell'adozione dei maggiorenni sono "atti strumentali non negoziali", preparatori della sentenza costitutiva dello status adottivo.

che la disposizione non prevede - il potere discrezionale di ridurre il requisito legislativo della differenza minima di età tra adottante e adottando pari a diciotto anni.

⁶ La previsione normativa del "legale rappresentante" dell'adottando di cui all'art. 311 cod. civ. andrebbe reputata, secondo Alcuni, un refuso generato dalla previgente normativa che estendeva l'adozione codicistica anche ai minorenni. La Cassazione, invece, nell'ordinanza che si commenta, ha opportunamente valorizzato tale previsione, riferendola all'incapace legale maggiore di età. Perciò quanto deciso dalla Cassazione varrebbe anche per il beneficiario dell'amministrazione di sostegno.

⁷ La Cass. 26.1.2022, n. 3462, cit. si sofferma su questi limiti nel § 3.8.2.3, ravvisandoli negli obblighi fiscali, nelle regole sullo status delle persone o in materia di cittadinanza, immigrazione o assistenza; tutte regole queste che potrebbero essere aggirate utilizzando in modo distortivo l'adozione del maggiorenne. Più in generale, il Tribunale potrà altresì dare rilievo a quei "fattori di valutazione particolarmente gravi, tali da sconsigliare la pronuncia di adozione pur in presenza dei dovuti consensi e assensi".



Quest'articolata argomentazione ha condotto la Cassazione al secondo versante di analisi di cui si diceva sopra, caratterizzato da una rilettura dell'interdizione giudiziale alla luce della Convenzione sui Diritti delle Persone con disabilità.

Com'è noto l'istituto dell'interdizione giudiziale è caratterizzato, storicamente, dalla finalità di tutelare la sfera patrimoniale della persona, attraverso l'eliminazione della capacità di agire e la sostituzione rappresentativa nell'*agere* giuridico. Questa prospettiva ristretta è stata superata dalla Costituzione della Repubblica, la quale ha posto nuove basi assiologiche poste a sostegno dell'interpretazione che, più di recente, ha ampliato la nozione di interessi da salvaguardare di cui all'art. 414 c.c.: non solo matrimoniali ma soprattutto non patrimoniali⁸.

V'è di più come ha sottolineato la Cassazione: la Convenzione esige che il sostegno dei disabili "de[bb]a sempre assicurare il *pieno ed eguale godimento di tutti i diritti e le libertà fondamentali*", affinché si inveri la loro dignità. Di conseguenza l'incapacità, categoria positiva dell'ordinamento, esprime non soltanto gli aspetti medici bensì l'esigenza di una protezione più estesa della persona disabile. Ciò anche in ragione dell'ampia portata del sostantivo "disabilità", il quale include non soltanto il minorato mentale, ma anche quello intellettuale, fisico o sensoriale (art. 1, comma 2, Conv. N. U.).

L'ordinanza della Cassazione appare, dunque, attuativa del valore della piena inclusione dei disabili nella società, attraverso la garanzia imprescindibile del godimento dei diritti fondamentali, qual è quello di acconsentire alla propria adozione, salvi i divieti posti dalla legge (artt. 85, 183, 591 cod. civ.).

⁸ Cass., 18.12. 1989, n. 5652, sottolinea come la sostituzione da parte del titolare dell'ufficio di diritto privato si giustifichi anche soprattutto qualora non vi sia un patrimonio ma un interesse non patrimoniale da salvaguardare, qual è quello a farsi ricoverare in ospedale per sottoporsi a cure e interventi.